

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MAREMOTU

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 13/03/2011.

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Scopi sociali e modi per conseguirli

L'Associazione Maremotu persegue gli scopi indicati all'art. 1 dello Statuto sociale; per il loro conseguimento Maremotu adotta i seguenti mezzi:

- a) provvede ad una sede sociale, che sia luogo di riunione per i soci e di raccolta e deposito per i beni sociali;
- b) tutela gli interessi generali del kayak da mare e collabora con Enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi con il kayak, con gli sport acquatici e con l'ambiente marino in generale;
- c) promuove la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della pratica del kayak da mare in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla divulgazione di questo sport e del turismo sportivo in Sicilia nel pieno rispetto dell'ambiente;
- d) contribuisce alla preparazione tecnica e culturale dei propri soci mediante la pratica del kayak da mare e di altre attività legate agli sport acquatici ed all'ambiente marino costiero, quali la pesca, il nuoto, il turismo, il piccolo cabotaggio, ecc., organizzando escursioni, scuole e corsi, conferenze, dibattiti, proiezioni didattiche e divulgative, viaggi;
- e) assume iniziative tecniche e organizzative per la prevenzione degli infortuni nella pratica del kayak da mare o per il soccorso dei kayakers e dei frequentatori dell'ambiente marino costiero infortunati, sia all'interno dell'associazione che in collaborazioni con organismi pubblici e con altri Enti e associazioni;
- f) assume iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente naturale e di quello marino in particolare, sia in proprio che in collaborazione con gli istituti scientifici e con gli organismi e le associazioni aventi scopi analoghi; promuove la protezione dell'ambiente marino (nel quale si svolge lo sport del kayak da mare) per il quale richiede provvedimenti agli Organi competenti;
- g) favorisce le iniziative sportive, turistiche, storiche e naturalistico-scientifiche attinenti al kayak da mare ed all'ambiente marino in generale, e collabora con Enti, associazioni e privati per la realizzazione di iniziative inerenti gli scopi sociali;
- h) cura la biblioteca, l'archivio documentario, cartografico e fotografico sociale; raccoglie la documentazione dell'attività e della produzione dei soci; promuove o cura la compilazione e la pubblicazione di eventi, monografie, relazioni di attività, itinerari, carte tematiche ed altri scritti di interesse sociale; cura un sito web riguardante l'attività sociale ed argomenti vari attinenti agli scopi sociali;
- i) costituisce una dotazione di attrezzature e sussidi tecnici a disposizione dei soci, nel rispetto delle particolari norme di utilizzazione, per l'esercizio dell'attività e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- j) cura la gestione tecnica e amministrativa di quelle aree marine o beni che dovessero comunque pervenirgli in proprietà o gestione, con particolare riguardo alla loro salvaguardia ed alla fruizione turistico-sportiva; collabora con altri Enti per la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione di Aree Marine protette destinate alla ricerca ed alla sperimentazione o alla fruizione turistica attraverso l'utilizzo del kayak da mare;
- k) favorisce gli associati, anche con sussidi finanziari, nell'organizzazione o partecipazione ad attività individuali, o ad iniziative e manifestazioni collettive esterne, attinenti gli scopi sociali;
- l) assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle leggi e delle norme statutarie.

Art. 2 - Emblema sociale

L'emblema di Maremotu è costituito da un'immagine stilizzata di un'onda di colore azzurro su sfondo trasparente; al disotto o lateralmente al simbolo si colloca la dicitura "MAREMOTU" in nero. Sotto il logo si trova la scritta "Nature & Adventure in Sicily" in grigio chiaro.

L'emblema sociale viene fornito ai soci dall'Associazione, contro pagamento dell'importo stabilito; i soci di qualsiasi categoria hanno il diritto di fregiarne l'attrezzatura personale, l'abbigliamento e quanto altro di loro proprietà. Le pubblicazioni dei soci, previa autorizzazione del C.D., possono essere fregiate con l'emblema di Maremotu.

Art. 3 -Organi dell'Associazione

Per la realizzazione ed il conseguimento degli scopi sociali, e per la gestione delle proprie attività, l'Associazione Sportiva "Maremotu" si avvale dei seguenti organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci, massimo organo deliberativo;
- b) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo (C.D.), organi esecutivi che amministrano l'Associazione secondo le direttive assembleari;
- c) Il Collegio dei Revisori, che controlla l'operato del C.D. e se ne fa garante nei confronti dell'Assemblea.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 4 -Categoria dei soci

I soci dell'Associazione Sportiva "Maremotu" possono essere Onorari, Ordinari e Aggregati. Le rispettive prerogative, ed i loro diritti e doveri, sono stabiliti ai successivi artt. 5, 7, 9, 11, 13 e 14.

Art. 5 - Soci Onorari

Possono essere proposti alla nomina di socio Onorario quei cittadini, italiani o stranieri, che abbiano acquisito alte benemeritenze per la valorizzazione e la salvaguardia della natura, ovvero che abbiano svolto un'effettiva e prolungata attività collaborativa personale con l'Associazione Sportiva "Maremotu" ed i suoi soci, comunque contribuendo efficacemente alla realizzazione ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 -Nomina dei soci Onorari

La candidatura a socio Onorario deve essere proposta per iscritto da almeno cinque soci ordinari, accompagnata da un'esauriente motivazione, al C.D. che la esamina ed eventualmente la accoglie con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. La candidatura così accettata sarà quindi sottoposta dal C.D. all'approvazione della prima Assemblea dei soci, che decide con maggioranza dei due terzi, a scrutinio segreto. Se la proposta non viene accettata dal C.D., questo comunque relazionerà l'Assemblea, motivando la decisione.

Art. 7 -Prerogative particolari del socio Onorario

Il socio Onorario viene iscritto nell'apposito Albo d'Onore dell'Associazione; egli gode dei diritti dei soci ordinari e non è tenuto al pagamento della quota sociale. Non può tuttavia ricoprire cariche sociali, se non quella di Presidente Onorario, non può essere portatore di delega in Assemblea, né può delegare il suo voto ad altro socio. Il socio Onorario non ha diritto di voto ai fini del successivo Art. 57.

Art. 8 -Presidente Onorario

Il socio Onorario che si sia particolarmente distinto in maniera continuativa in favore dell'Associazione può essere proposto all'Assemblea, per iniziativa unanime del C.D. ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci, per l'elezione alla carica di Presidente Onorario dell'Associazione Sportiva "Maremotu" per il mandato sociale in corso. L'elezione avviene con maggioranza dei due terzi dei votanti. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del C.D. prendendovi la parola, ma senza diritto di voto. Egli non è soggetto alle limitazioni di cui al 2° comma del successivo articolo 29.

Art. 9 -Soci Ordinari

Chiunque intenda far parte dell'Associazione in qualità di socio Ordinario deve presentarne domanda in Segreteria, completa dei propri dati anagrafici, compilata nell'apposito modulo e controfirmata da due soci

iscritti all'Associazione Sportiva "Maremotu" da almeno due anni. Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere sottoscritta anche dagli esercenti la patria potestà. Essa deve essere accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla quota sociale. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, i regolamenti operativi dei vari servizi sociali e le norme particolari emanate dagli Organi sociali, ed esonera espressamente l'Associazione Sportiva "Maremotu" da ogni responsabilità per infortuni o danni che egli dovesse patire durante la partecipazione ad attività sociali, accettando incondizionatamente, per la definizione di eventuali controversie, le disposizioni dell'articolo 15 dello Statuto e degli articoli 53 e 54 del presente Regolamento.

Art. 10 - Accettazione del socio Ordinario

La domanda di iscrizione a socio Ordinario è affissa all'Albo sociale per sette giorni consecutivi, durante i quali i soci interessati potranno presentare al Segretario eventuali opposizioni scritte motivate. Trascorso tale termine la domanda viene presentata dal segretario, unitamente alle eventuali opposizioni, alla prima riunione del C.D., che delibera insindacabilmente con la maggioranza dei due terzi. Se la domanda non viene accolta, la Segreteria provvede ad informarne l'interessato, senza specificazione dei motivi, restituendogli le somme pagate. L'iscrizione di persone che non fossero state accettate come socio Ordinario dal C.D. non potrà essere riproposta se non sarà trascorso almeno un anno dalla precedente domanda.

Art. 11 - Soci Aggregati

Chiunque intenda partecipare ad iniziative didattiche dell'Associazione Sportiva "Maremotu" aperte al pubblico (Seminari, Corsi teorico-pratici, ed altre iniziative culturali o tecniche di introduzione al Kayak e ad altre discipline naturalistiche) deve presentare in Segreteria apposita domanda, completa dei propri dati anagrafici, chiedendo l'ammissione all'Associazione Sportiva "Maremotu" in qualità di socio aggregato: con la domanda egli accetta e si impegna ad osservare le norme particolari della manifestazione e le norme degli strumenti sociali, e versa alla Segreteria la quota d'iscrizione prevista. In caso di minore età del richiedente la domanda deve essere controfirmata dagli esercenti la patria potestà. Il socio Aggregato rimane iscritto all'Associazione Sportiva "Maremotu" per la durata della manifestazione alla quale intende partecipare, usufruendo dei relativi servizi sociali secondo le rispettive norme, e per il mese successivo alla chiusura della manifestazione, prendendo parte all'attività sociale. Non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali; non può chiedere in prestito il materiale sociale.

Art. 12 - Soci Benemeriti

Su proposta scritta di almeno due soci Ordinari, e con maggioranza dei due terzi, il C.D. può conferire il diploma di socio Benemerito a quei soci Ordinari che si siano particolarmente distinti collaborando attivamente al raggiungimento di obiettivi specifici nell'ambito dell'attività sociale. I soci benemeriti sono iscritti nell'apposito Albo d'Onore. La qualifica di socio Benemerito, ove se ne ravvisino i presupposti e l'opportunità, può essere conferita anche alla memoria.

Art. 13 - Diritti dei soci

I soci Onorari e Ordinari hanno diritto:

- a) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotografico e cartografico, e delle attrezzature dell'Associazione, a norma dei rispettivi regolamenti;
- b) ad essere ammessi ai Corsi, ed alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione Sportiva "Maremotu" sempre a norma dei rispettivi regolamenti operativi;
- c) ad usufruire delle polizze per l'assicurazione infortuni appositamente stipulate dall'Associazione Sportiva "Maremotu" od alle quali esso può accedere;
- d) ad avere libero accesso nella sede sociale, usufruendone nel rispetto delle norme dell'educata e civile convivenza, e delle particolari disposizioni eventualmente emanate dal C.D.;
- e) a ricevere il notiziario gratuitamente, ed eventuali altre pubblicazioni dell'Associazione a condizioni agevolate;
- f) ad usufruire di tutti i servizi e agevolazioni posti in essere dall'Associazione per i suoi iscritti;
- g) a fregiarsi dell'emblema sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal C.D., a fregiarne le proprie pubblicazioni;

I soci Aggregati hanno diritto ai servizi di cui ai precedenti punti <c> e <d>; hanno altresì diritto a fregiarsi dell'emblema sociale.

Art. 14 -Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a collaborare attivamente alla tutela ed al rispetto del patrimonio naturalistico, ed alla sua conoscenza e valorizzazione;
- b) al pagamento delle quote sociali stabilite dall'Assemblea, con le eccezioni e le modificazioni richiamate ai precedenti articoli 7 e 11 ;
- c) a curare la conservazione, l'efficienza e l'integrità delle attrezzature e del materiale sociale ad essi affidato in prestito o in uso;
- d) a consegnare in Segreteria una relazione, per ogni attività da essi svolta in nome dell'Associazione Sportiva "Maremotu" e a depositare presso la biblioteca sociale almeno una copia di ogni loro pubblicazione (almeno venti, se fregiate con l'emblema sociale);
- e) ad osservare le norme dello Statuto sociale e del presente Regolamento, nonché le particolari norme operative dei vari servizi sociali, e quelle emanate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 15 -Sanzioni disciplinari

Nei confronti dei soci che tengano un comportamento contrastante con i principi informativi dell'Associazione Sportiva "Maremotu" o con le regole della corretta ed educata convivenza, ovvero che con il loro comportamento ostacolano l'attività sociale o mettano in pericolo l'incolumità degli altri soci, danneggiando o non curando il materiale sociale ad essi affidato, ovvero nel caso previsto dal successivo articolo 17, il C.D. può deliberare il provvedimento di sospensione dai diritti di cui all'articolo 13 per un periodo non superiore ad un anno. Nei casi più lievi può essere inflitta al socio un'ammonizione scritta. Qualunque provvedimento disciplinare adottato dal C.D. dovrà essere pubblicizzato mediante affissione all'Albo Sociale per tutta la durata della sua efficacia, in caso di sospensione, o per almeno un mese in caso di ammonizione scritta. E' ammesso in ogni caso, entro venti giorni dalla notifica scritta a cura della Segreteria, il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà definitivamente.

Art. 16 -Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa:

- a) per morte del socio;
- b) per dimissioni volontarie; il socio dimissionario è tenuto a pagare la frazione di quota sociale relativa al periodo sociale antecedente alle dimissioni;
- c) per morosità;
- d) per espulsione deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del C.D.

Art. 17 -Cancellazione del socio moroso.

Il socio moroso da oltre dodici mesi viene sospeso da tutti i diritti sociali, previa diffida scritta da parte del C.D. Egli può essere reintegrato, qualora provveda al pagamento delle quote sociali arretrate, entro sei mesi dal provvedimento. Oltre tale termine viene definitivamente cancellato d'ufficio dai ruoli sociali.

Art. 18 -Espulsione del socio

Il socio che si rende colpevole di mancanze particolarmente gravi nei confronti dell'Associazione Sportiva "Maremotu" o dei suoi Organi, o che viola deliberatamente le norme dello Statuto o del presente Regolamento, compromettendo il prestigio dell'Associazione o arrecando danno materiale ad essa o ai consoci, o che trasgredisce deliberatamente i provvedimenti di cui all'articolo 15, può con motivata delibera del C.D. essere deferito al Collegio dei Probiviri che, ascoltata la relazione del C.D. e le eventuali giustificazioni dell'interessato, delibera entro trenta giorni sulla sua espulsione dall'Associazione. Contro la delibera di espulsione emessa dal Collegio dei Probiviri è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica scritta a cura della Segreteria, il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera sull'argomento a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 19 -Tutela del diritto di difesa

I provvedimenti del C.D., da prendersi ai sensi dei precedenti articoli 15 e 18, devono essere posti all'ordine del giorno di una sua riunione, dopo l'istruttoria da parte di uno o più Consiglieri all'uopo delegati, e non possono essere deliberati senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato, che pertanto partecipa alla riunione. Ad esclusione dell'ammonizione scritta, immediatamente esecutiva, i provvedimenti che prevedono la perdita temporanea o definitiva, in tutto o in parte, dei diritti di cui all'articolo 13, diventano esecutivi soltanto dopo il parere favorevole dell'Organo competente, in caso di ricorso, ovvero allo scadere del termine utile per l'impugnazione, se il socio non ricorre all'Organo competente.

TITOLO III - DELL'ASSEMBLEA

Art. 20 -Funzioni e attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, che è retta dalle sue deliberazioni. Essa può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 21 -Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva "Maremotu" si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente: entro il mese di febbraio, per approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno sociale precedente, la relazione finanziaria dei Revisori, ed il bilancio consuntivo; ed entro il mese di ottobre, per approvare il bilancio preventivo, stabilire le quote sociali, e nominare la Commissione elettorale e fissare la data delle elezioni, alla naturale scadenza delle cariche sociali. Entrambe prevedono la trattazione di argomenti vari.

Art. 22 -Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente in qualunque momento il C.D. lo ritenga opportuno. Inoltre il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria:

- a) su richiesta del Collegio dei Revisori quando ricorre il caso previsto dall'art. 49/a del presente Regolamento;
- b) per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 53;
- c) su richiesta motivata sottoscritta da almeno un quinto dei soci Ordinari maggiorenni. Il suo ordine del giorno non può comprendere la trattazione di argomenti vari.

Art. 23 -Convocazione dell'Assemblea

La convocazione, con l'ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere affissa all'Albo sociale ed inviata al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi di particolare urgenza, nei quali il termine di convocazione può essere ridotto ad una settimana. In questo caso nella convocazione deve essere chiaramente indicata la dicitura "URGENTE".

Art. 24 -Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza ella metà più uno dei soci che hanno diritto di voto, ivi compresi i rappresentati per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 57.

Art. 25 -Validità delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, debbono essere adottate a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 17 e 18 dello Statuto e dagli articoli 6, 8, 18, 53, 56 e 57 del presente Regolamento, per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento o disposto dalla stessa Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 26 -Diritto di voto

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci Onorari, e i soci Ordinari maggiorenni che siano in regola con le quote sociali. Non hanno diritto di voto i soci soggetti, al momento in cui si riunisce l'Assemblea, al provvedimento di sospensione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 27 -Votazioni a scrutinio segreto

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea nomina due scrutatori che provvedono a distribuire le schede di voto agli aventi diritto ed a raccogliere i voti e, eseguito lo spoglio, a comunicare il risultato della votazione al Presidente dell'Assemblea.

Art. 28 -Esclusione dal diritto di voto

I membri del C.D., del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, ed i soci che disimpegnano incarichi sociali, non hanno diritto di voto nelle questioni concernenti la loro attività. Sono parimenti esclusi dal voto tutti i soci che hanno comunque un interesse diretto nell'argomento posto in votazione.

TITOLO IV -DELLE ELEZIONI

Art. 29 - Cariche sociali; eleggibilità dei soci

Le elezioni alle cariche sociali, da tenersi entro il mese di Novembre dell'ultimo anno del mandato di cui all'art. 9 dello Statuto, comprendono:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei membri del C.D.;
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori.

Sono eleggibili tutti i soci Ordinari maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nell'Associazione e che, al momento di porre la loro candidatura, non ricoprano cariche elettive in altre associazioni similari nell'ambito cittadino o della provincia. Non possono altresì essere eletti i dipendenti e coloro che intrattengono rapporti economici con l'Associazione, escluse le prestazioni professionali. Il socio che ricopre una carica elettiva nell'Associazione, e venisse eletto ad una carica sociale in un'associazione similare nell'ambito locale, deve esercitare l'opzione entro quindici giorni, pena la sua decadenza dalla carica ricoperta in seno all'Associazione Sportiva "Maremotu". Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese affrontate per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 30 -Soci elettori; diritto di voto

Sono elettori tutti i soci Onorari e i soci Ordinari che hanno diritto di voto in Assemblea. Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali non sono ammesse le deleghe.

Art. 31 - Commissione elettorale; lista dei candidati

L'Assemblea, su proposta del C.D., stabilisce la data, il luogo e la durata delle elezioni (non inferiore a otto ore ripartite in due giorni consecutivi), e nomina una Commissione elettorale composta da un Presidente e tre membri. La Commissione raccoglie le proposte di candidatura presentate da almeno dieci soci elettori quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, e compila una lista unica elencando i candidati alle diverse cariche in ordine rigorosamente alfabetico che rimane affissa all'Albo sociale fino al termine delle operazioni di voto. La lista dei candidati ha comunque soltanto valore indicativo e non è vincolante per l'elettore, che può esprimere la propria preferenza per qualunque consocio, con le limitazioni di cui al precedente articolo 29.

Art. 32 - Operazioni di voto

La Commissione elettorale predisporrà una scheda distinta per ciascuno degli Organi da eleggere. Gli elettori esprimono il loro voto, nel luogo e nei tempi stabiliti dall'Assemblea, sulle schede consegnate loro dalla Commissione elettorale, e le depositano nelle urne debitamente sigillate. Le operazioni di voto sono valide con la presenza costante di almeno due membri della Commissione.

Art. 33 - Espressione dei voti di preferenza

L'elettore esprime le sue preferenze segnando in ciascuna scheda di votazione il nome del candidato alla Presidenza, quelli dei candidati alle cariche di Consigliere, e di Revisore, in numero pari o inferiore alla metà più uno dei componenti di ognuno dei due Organi. Le schede con uno o più nomi eccedenti quelli consentiti vengono considerate nulle. Il voto per le elezioni alle cariche sociali è fatto sempre a scrutinio segreto.

Art. 34 - Spoglio dei voti

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale, provveduto allo spoglio delle schede votate, proclama eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze per le varie cariche, e redige il verbale delle operazioni, che rimane depositato in Segreteria a disposizione dei soci.

Art. 35 - Cumulo dei voti; elezione a più cariche; opzioni; rinunce

I voti di preferenza ottenuti da un candidato per l'elezione ad una carica non possono in alcun caso essere cumulati con i voti ottenuti dallo stesso candidato per altre cariche. I soci che fossero contemporaneamente eletti a più di una carica, o che intendessero rinunciare alla carica attribuita, devono esercitare l'opzione o la rinuncia entro dieci giorni dall'elezione, comunicando in forma scritta la propria volontà al Presidente della Commissione. L'opzione o la rinuncia, espresse nei tempi e nei modi sopra previsti, non determinano l'applicazione del secondo comma del successivo art. 39.

Art. 36 - Comunicazione del risultato delle votazioni

La Commissione elettorale affigge all'Albo Sociale un estratto del verbale di scrutinio, e dà comunicazione entro tre giorni del risultato, agli eletti ed agli uscenti, a mezzo telegramma, invitandoli ad una riunione congiunta da tenersi entro quindici giorni dalla chiusura delle elezioni. In tale riunione il Presidente della Commissione elettorale, dopo aver nominato gli eventuali soci che subentrano nelle cariche agli eletti che hanno esercitato l'opzione o la rinuncia, concorda con i due C.D. (entrante ed uscente) la data del trasferimento dei poteri.

Art. 37 - Passaggio dei poteri

Il passaggio dei poteri dal C.D. uscente al C.D. eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro il 31 Dicembre ovvero, in caso di elezioni straordinarie, entro trenta giorni dalla data delle elezioni. Esso avviene mediante la consegna degli inventari dei beni mobili e immobili, delle carte d'ufficio e delle chiavi della sede sociale, con verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere uscenti, e dai loro omologhi entranti, alla presenza dei Presidenti, uscente ed entrante, del Collegio dei Revisori. Il verbale così redatto va inserito nel registro dei verbali dei Revisori. Il consuntivo morale e finanziario dell'anno sociale viene comunque redatto dall'Organo in carica alla data del 30 Novembre.

Art 38 - Durata delle cariche

Il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori durano in carica di regola tre anni sociali, e sono tutti rieleggibili. Nel caso di elezioni straordinarie per scioglimento degli Organi in carica, per qualsiasi motivo, i nuovi eletti dureranno in carica fino al 31 Dicembre dell'anno sociale successivo a quello dell'elezione.

Art. 39 - Cariche vacanti; sostituzioni

In caso di vacanza della carica di Presidente nel corso del mandato, la carica viene assunta dal Vice Presidente; in caso di vacanza di membri del C.D. o del Collegio dei Revisori, ne prendono il posto i primi dei non eletti nelle ultime elezioni. In ogni caso non è possibile sostituire più della metà dei membri del C.D. durante un mandato sociale. Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo più della metà dei membri, il C.D. decade immediatamente. Esso rimane in carica soltanto per il disbrigo delle pratiche urgenti e per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, da tenersi entro 30 giorni dalla data del decadimento, per indire nuove elezioni ai sensi del precedente articolo 31. Le cariche sociali assunte per sostituzione o per elezioni straordinarie verranno mantenute fino alla scadenza del mandato in corso a quel momento.

TITOLO V - DEGLI INCARICHI ELETTIVI ED ESECUTIVI

Art. 40 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione Sportiva "Maremotu":

- a) presiede il C.D. e ne firma i verbali dopo l'approvazione;
- b) convoca l'Assemblea dei soci, Ordinaria e Straordinaria;
- c) esercita la direzione e la sorveglianza sugli affari sociali, applicando le deliberazioni del C.D. e dell'Assemblea;
- d) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi, ed ha la firma sociale con potere di delega. In caso di assenza temporanea è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 41 - Consiglio Direttivo

Il C.D. esplica, per mandato dei soci, tutti i poteri attinenti al raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione di altri fini. In particolare:

- a) elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- b) dirige l'Associazione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali;
- c) ne amministra il patrimonio per gli atti di ordinaria amministrazione e sottopone all'Assemblea gli atti di amministrazione straordinaria;
- d) approva l'ammissione di nuovi soci, nomina i soci benemeriti e propone all'Assemblea la nomina dei soci e dei presidenti Onorari;
- e) delibera la costituzione di Organi tecnici e di Commissioni dell'Associazione, nominandone i responsabili, dei quali controlla l'operato; dispone, con la loro collaborazione, i relativi regolamenti operativi;
- f) formula l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- g) delibera, con le limitazioni e secondo le norme previste dagli articoli 15, 17, 18 e 19 del presente Regolamento, le sanzioni disciplinari a carico dei soci;
- h) redige i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- i) cura l'applicazione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 42 - Composizione del Consiglio Direttivo; riunioni

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di quattro membri, oltre al Presidente. Il numero dei componenti può essere aumentato, in rapporto all'incremento del numero dei soci, in ragione di un Consigliere ogni venti soci, ma non può scendere al di sotto del numero minimo stabilito.

Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi, ed alle sue riunioni assistono il Presidente Onorario, i Revisori, il Segretario, qualora nominato al di fuori dei Consiglieri ai sensi dell'art. 43, e il Tesoriere, con facoltà di prendervi la parola, facendo inserire a verbale le proprie osservazioni. Assistono inoltre, con potere consultivo, i responsabili degli Organi tecnici e delle Commissioni, limitatamente agli argomenti specifici di loro competenza. Il C.D. ha facoltà di invitare alle proprie riunioni soci o estranei, la presenza dei quali può essere ritenuta utile o necessaria ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi; essi tuttavia non hanno diritto di voto.

Art. 43 - Distribuzione degli incarichi; validità delle deliberazioni

Nella sua prima seduta il C.D. procede all'elezione del Vice Presidente. Nomina il Segretario anche tra i soci, e il Tesoriere esclusivamente tra i soci non appartenenti al C.D. Il C.D. decide sempre a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dagli articoli 6, 8, 10 e 12 del presente Regolamento. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 44 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato, lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza temporanea, e gli subentra in caso di sua rinuncia o allontanamento dalla carica.

Art. 45 - Segretario

Il Segretario:

- a) dirige l'ufficio di Segreteria;
- b) redige i verbali del C.D. e li sottopone alla firma del Presidente dopo l'approvazione;
- c) compila e aggiorna lo schedario dei soci;
- d) compila e aggiorna, con la collaborazione dei Responsabili, l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- e) predisponde, in collaborazione con il Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al C.D., e ne cura la affissione all'Albo Sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea;
- f) custodisce i verbali, il protocollo della corrispondenza e gli Albi d'Onore;
- g) assiste, con potere consultivo, alle riunioni degli Organi tecnici e delle Commissioni dell'Associazione. Nell'espletamento delle sue funzioni il Segretario può farsi coadiuvare da uno o più Vice Segretari, scelti tra i soci ed approvati dal C.D.

Art. 46 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal C.D. nella sua prima riunione:

- a) detiene i fondi liquidi per i fabbisogni della cassa; il tetto di tali somme viene annualmente stabilito dal C.D.;
- b) riscuote, con la collaborazione del Segretario, le quote sociali e di iscrizione;
- c) emette, e rispettivamente riscuote e paga, le reversali ed i mandati con il visto del Presidente, ed è responsabile in proprio di tutti i pagamenti e gli incassi fatti senza le formalità prescritte;
- d) tiene le scritture contabili e predispose, con la collaborazione del Segretario, i bilanci da sottoporre al C.D.;
- e) collabora con il Collegio dei Revisori, insieme con il Segretario, durante le ispezioni contabili e la verifica del bilancio consuntivo. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del C.D. e può prendervi la parola, facendo inserire a verbale le proprie osservazioni.

Art. 47 - Modalità e validità delle riunioni del C.D.

Le riunioni del C.D., disposte dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, sono convocate dal Segretario almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo casi di particolare urgenza, informando i Consiglieri dell'Ordine del Giorno della seduta, e sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente. Delle sedute del C.D. si redige verbale nell'apposito registro, che rimane a disposizione dei soci dopo l'approvazione e firma del Presidente, che avviene nella riunione immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce.

Art. 48 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'Organo che controlla l'operato del C.D. e se ne fa garante nei confronti dell'Assemblea. Esso è composto di tre membri, tra i quali il più anziano per iscrizione assume a carica di Presidente; in caso di parità, assume la carica il più anziano per età.

Art. 49 - Riunioni e funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si riunisce di regola ogni tre mesi, ma può farlo anche in qualunque momento, di propria iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. Esso:

- a) esamina la cassa e le scritture contabili sia collegialmente che singolarmente. Nel caso di riscontrate gravi irregolarità è tenuto ad informarne i soci, chiedendo immediatamente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- b) esamina il bilancio consuntivo apponendovi il visto ed allegandovi la propria relazione, che sarà sottoposta all'Assemblea Generale Ordinaria;
- c) partecipa alle riunioni del C.D., con facoltà di prendervi la parola e di fare inserire a verbale le proprie osservazioni;
- d) convoca collegialmente l'Assemblea ordinaria o straordinaria in caso di omissione da parte del Presidente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale nell'apposito libro, che rimane a disposizione dei soci dopo l'approvazione e la firma di chi presiede le sedute.

Art. 50 - Decadenza delle cariche elettive

Il Consigliere o il Revisore che, senza giustificato motivo, dovesse assentarsi da tre riunioni consecutive del proprio Organo, viene considerato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni sociali, con le limitazioni di cui all'articolo 39. Il membro chiamato a sostituirlo dura in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

TITOLO VI - DEL PATRIMONIO

Art. 51 - Entrate sociali

Le entrate dell'Associazione Sportiva "Maremotu" sono costituite:

- a) dalle quote sociali e di iscrizione;
- b) da elargizioni, sovvenzioni, contributi di Enti e privati;
- c) da proventi di eventuali iniziative o attività dell'Associazione.

Art. 52 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva "Maremotu" è costituito dai beni immobili e mobili dell'Associazione, inclusi le attrezzature ed il materiale tecnico, bibliografico, cartografico e fotografico, il Catasto delle cavità, l'archivio sociale ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

TITOLO VII - DELLE CONTROVERSIE

Art. 53 - Collegio dei Proviviri

In caso di controversia tra i soci, o tra soci ed Organi elettivi, o nei casi previsti dagli articoli 15, 18 e 55 del presente Regolamento, la parte che si ritiene lesa ha facoltà di richiedere, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, la convocazione di un'Assemblea Straordinaria che designi, con maggioranza di due terzi espressa a scrutinio segreto, un Collegio di Proviviri composto da un Presidente e due membri. Il Collegio ha il compito di tentare un bonario componimento della vertenza, ovvero di emettere un giudizio definitivo (nel caso previsto dal precedente articolo 15) o di prima istanza (nel caso previsto dal precedente articolo 18).

Art. 54 - Divieto di ricorso a Enti esterni; divieto di pubblicità

In nessun caso si potrà sottoporre la vertenza al parere o all'arbitrato di Enti o persone estranei all'Associazione, né si potrà fare ricorso all'Autorità giudiziaria, se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione da parte del Collegio dei Proviviri, o se entro il termine di settanta giorni dal verificarsi dell'evento il Collegio non abbia ottenuto la conciliazione delle parti o emesso il giudizio sulla controversia. Analogamente è escluso il ricorso ad Enti o persone estranei nel caso di successiva impugnazione davanti all'Assemblea, secondo le norme previste dal precedente articolo 18. Non è altresì ammesso che durante l'iter della controversia essa venga, in tutto o in parte, resa di pubblica ragione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 - Interpretazioni

L'interpretazione degli Strumenti sociali è demandata al C.D., fatto salvo il diritto del socio di ricorrere al Collegio dei Proviviri, in caso di serio contrasto.

Art. 56 - Modifiche agli Strumenti sociali

Le proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento, sottoposte al C.D. da almeno un quinto dei soci Ordinari maggiorenni, dovranno essere affisse all'Albo Sociale, e portate a conoscenza dei soci mediante invio a mezzo posta elettronica o, ove mancante, posta ordinaria, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Straordinaria convocata per approvarle. Esse si considereranno accettate se avranno riportato il consenso di almeno i due terzi dei votanti.

Art. 57 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà essere sciolta, su proposta unanime del C.D., per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli iscritti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà a scrutinio segreto tre liquidatori, che provvederanno a devolvere il patrimonio sociale ad altre associazioni simili o ad Enti pubblici, essendone esclusa la ripartizione tra i soci.

Art. 58 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento valgono le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 59 - Disposizione finale

Il presente Regolamento, e le eventuali successive modifiche, entrano in vigore quindici giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il C.D. è delegato ad introdurre le modifiche deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione.